

COMUNE DI BUGGIANO
PROVINCIA DI PISTOIA
 Codice Ente 047003

DELIBERAZIONE N. 5
 Data: 27/03/2017

**ESTRATTO DAI REGISTRI DEI VERBALI DELLE
 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO : ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTISETTE del mese di Marzo alle ore 21,30 nella sala consiliare del Comune di Buggiano, con sede in P.za Matteotti 1, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

Al punto n. 5 dell'ordine del giorno risultano presenti i seguenti Sindaco e consiglieri:

TADDEI ANDREA	SINDACO	SI
PELLEGRINI VALERIO	CONSIGLIERE	SI
PAPA BENEDETTA	CONSIGLIERE	SI
VERNACCHIO ANTONELLA	CONSIGLIERE	SI
VITI SARA	CONSIGLIERE	SI
DI PAOLO MICHELE	CONSIGLIERE	SI
GIACOMO GHILARDI	CONSIGLIERE	SI
PASQUALINI PIERO	CONSIGLIERE	SI
GHELLI FABRIZIO	CONSIGLIERE	SI
LOTTI LUCA	CONSIGLIERE	SI
ZEI LETIZIA	CONSIGLIERE	NO
BONELLI FABRIZIO	CONSIGLIERE	SI
GIOVANNINI SIMONE	CONSIGLIERE	SI

Totale presenti: 12

Totale assenti: 1

E' PRESENTE L'ASSESSORE ESTERNO ELENA PELLICCI.

Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT.SSA FRANCESCA GRABAU il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BONELLI FABRIZIO, Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Nomina scrutatori i sigg. GHELLI FABRIZIO, GHILARDI GIACOMO, PASQUALINI PIERO.

Delibera N. 5 in data 27/03/2017

Oggetto: ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017.

Per gli interventi sul presente punto vedi verbale della seduta.

Entra il consigliere Giovannini Simone e la seduta prosegue con n. 12 presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione redatta dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, Rag. Carlo Cappelli, avente per oggetto "*ALIQUOTE TRIBUTO sui SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017*", che si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il comma 639 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal decreto Legge 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre n. 124;

RILEVATO che le disposizioni che disciplinano la tassa sui servizi indivisibili è stata riformata ad opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), apportando rilevanti modifiche al presupposto del tributo, prevedendo, al novellato dell'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 che "*Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*";

VISTO il comma 677, dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che testualmente recita "Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e della IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per la IMU al 31/12/2013, fissata al 10,60 per mille della rendita catastale rivalutata ai sensi di legge";

VERIFICATO che il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati ed aree fabbricabili, ad esclusione delle unità abitative purché non accatastate in categoria di lusso (ossia A/1, A/8 e A/9);

RILEVATO che le unità adibite ad abitazione principale non possono essere più assoggettate a TASI, ad eccezione di quelle considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9);

CONSIDERATO che i commi 676 e 678 dell'art.1 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) dispongono che:

- a) l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille della rendita catastale rivalutata ai sensi delle normative vigenti;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) per i fabbricati ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1 per mille della rendita catastale rivalutata ai sensi delle normative vigenti;

DATO ATTO:

- che l'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che "è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti nel presente provvedimento", così come modificato dalla conversione in Legge del D.L. n. 16/2012;

- che i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, provvedono a: "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti....";

EVIDENZIATO:

- che il comma 169 dell'art 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

- che la base imponibile del Tributo sui Servizi Indivisibile (TASI) è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

VISTO il Regolamento comunale sul Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 25/07/2014;

VISTO l'art. 1, comma 42, lettera A della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità);

RITENUTO pertanto doveroso confermare, per l'anno 2017 le aliquote deliberate per l'anno 2016;

VISTO il D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe);

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

CON voti 8 favorevoli, 2 astenuti (Lotti, Bonelli), 2 contari (Giovannini, Ghelli) su 12 presenti e votanti,

D E L I B E R A

- 1) Di prendere atto della proposta di deliberazione redatta dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, Rag. Carlo Cappelli, avente per oggetto "*ALIQUOTE TRIBUTO sui SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017*", allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di confermare per l'anno 2017, ai fini del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), le seguenti aliquote:

-ALIQUOTA 2,50 per mille per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in uso / comodato gratuito a parente in linea retta di primo e secondo grado in senso ascendente e discendente, a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, e vi abbia effettiva dimora. A tal fine occorre produrre all'Ufficio Tributi apposita autocertificazione. Le autocertificazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla IMU e alla TASI. Il contribuente è tenuto a comunicare eventuali variazioni della condizione. L'Ufficio tributi si riserva di effettuare controlli per la verifica della veridicità di quanto dichiarato;

- ALIQUOTA 2,50 per mille per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale denominati "immobili merce" in quanto costruiti dalle imprese e destinati alla vendita risultanti invenduti e non locati;

-ALIQUOTA 1,00 per mille per gli immobili rurali ad uso strumentale all'attività agricola;

-ALIQUOTA 0,00 per mille per tutte le altre unità immobiliari comunque classificate catastalmente;

- 3) di dare atto che:

- a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

- b) la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 il 1° gennaio 2017;

- 4) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro i termini di legge ai sensi del comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

- 5) di disporre che il Servizio Tributi del Comune adotti tutte le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote di imposta deliberate;

- 6) di dare atto che:

- sono stati resi i pareri dai competenti organi tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;

- che il presente provvedimento, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, sarà comunicato ai capigruppo consiliari (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)
- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15 gg consecutivi (D.Lgs. 267/2000 art. 124 c. 1 e s.m.i. e L. 69/2009 art. 32).

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del 4^ comma dell'art. 134 del T.U.EE.LL. 267/2000;

Il Consiglio comunale, con voti 8 favorevoli, 4 astenuti (Ghelli, Bonelli, Giovannini, lotti) su 12 presenti e votanti, approva l'immediata eseguibilità dell'atto.

COMUNE DI BUGGIANO
(PROVINCIA DI PISTOIA)

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Servizio Ragioneria

Proposta di deliberazione n. 3/2017 C.C.

Oggetto: **ALIQUEOTE TRIBUTO sui SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017.**

Al Sig. Sindaco

Al Consiglio Comunale

LL.SS.

Sottopongo alle SS.LL. quanto segue per i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione.

IL RAGIONIERE COMUNALE

VISTO il comma 639 dell'art.1della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal decreto Legge 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre n. 124;

RILEVATO che le disposizioni che disciplinano la tassa sui servizi indivisibili è stata riformata ad opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), apportando rilevanti modifiche al presupposto del tributo, prevedendo, al novellato dell'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 che *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*

VISTO il comma 677, dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che testualmente recita "Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e della IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per la IMU al 31/12/2013, fissata al 10,60 per mille della rendita catastale rivalutata ai sensi di legge";

VERIFICATO che il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati ed aree fabbricabili, ad esclusione delle unità abitative purché non accatastate in categoria di lusso (ossia A/1, A/8 e A/9);

RILEVATO che le unità adibite ad abitazione principale non possono essere più assoggettate a TASI, ad eccezione di quelle considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9);

CONSIDERATO che i commi 676 e 678 dell'art.1 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) dispongono che:

- a) l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille della rendita catastale rivalutata ai sensi delle normative vigenti;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) per i fabbricati ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1 per mille della rendita catastale rivalutata ai sensi delle normative vigenti;

DATO ATTO:

- che l'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che "è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti nel presente provvedimento", così come modificato dalla conversione in Legge del D.L. n. 16/2012;
- che i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, provvedono a: "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti....";

EVIDENZIATO:

- che il comma 169 dell'art 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- che la base imponibile del Tributo sui Servizi Indivisibile (TASI) è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

VISTO il Regolamento comunale sul Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 25/07/2014;

VISTO l'art. 1, comma 42, lettera A della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità);

RITENUTO pertanto doveroso confermare, per l'anno 2017 le aliquote deliberate per l'anno 2016;

VISTO il D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe);

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono richiamate e approvate:

1) di confermare per l'anno 2017, ai fini del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), le seguenti aliquote:

-ALIQUOTA 2,50 per mille per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in uso / comodato gratuito a parente in linea retta di primo e secondo grado in senso ascendente e discendente, a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, e vi abbia effettiva dimora. A tal fine occorre produrre all'Ufficio Tributi apposita autocertificazione. Le autocertificazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla IMU e alla TASI. Il contribuente è tenuto a comunicare eventuali variazioni della condizione. L'Ufficio tributi si riserva di effettuare controlli per la verifica della veridicità di quanto dichiarato;

- ALIQUOTA 2,50 per mille per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale denominati "immobili merce" in quanto costruiti dalle imprese e destinati alla vendita risultanti invenduti e non locati;

-ALIQUOTA 1,00 per mille per gli immobili rurali ad uso strumentale all'attività agricola;

-ALIQUOTA 0,00 per mille per tutte le altre unità immobiliari comunque classificate catastalmente;

2) di dare atto che:

- a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- b) la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 il 1° gennaio 2017.

3) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Dipartimento delle finanze, entro i termini di legge ai sensi del comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

- 4) di disporre che il Servizio Tributi del Comune adotti tutte le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote di imposta deliberate.

Buggiano, li 20/03/2017

Il Responsabile del Settore
(Rag. Carlo Cappelli)



COMUNE DI BUGGIANO

(Provincia di Pistoia)

PARERE SU DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE / CONSIGLIO COMUNALE COMPORTANTI RIFLESSI DIRETTI E/O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA/PATRIMONIALE DELL'ENTE

Oggetto: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) - ALIQUOTE IMPOSITIVE ANNO 2017.

RE DI REGOLARITÀ TECNICA

SETTORE ECONIMICO FINANZIARIO

Servizio Ragioneria

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera D della Legge 213/2012) e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la **REGOLARITÀ TECNICA** del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa contabile Comunitaria, Nazionale, Regionale, Statutaria e Regolamentare.

Data 20/03/2017

Responsabile del Servizio
(F. Carlo Cappelli)



COMUNE DI BUGGIANO

(Provincia di Pistoia)

PARERE SU DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE / CONSIGLIO COMUNALE COMPORTANTI RIFLESSI DIRETTI E/O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA/PATRIMONIALE DELL'ENTE

Oggetto: : TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) - ALIQUOTE IMPOSITIVE ANNO 2017.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Servizio Ragioneria

Il Responsabile del Servizio Finanziario,

VISTO il parere tecnico apposto sul presente provvedimento dal Responsabile del Servizio interessato, espresso ai sensi dell' art. 147-*bis*, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 (introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera D della Legge 213/2012);

VISTO l'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

VERIFICATO il rispetto delle vigenti norme di finanza pubblica e in particolare la previsione degli stanziamenti di entrata e di spesa congiuntamente alla evoluzione della programmazione dei flussi di cassa e comportando, lo stesso, riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni espresse in allegato che forma parte integrale e sostanziale del presente parere.

Data 20/03/2017



Il Responsabile del servizio finanziario

(Rag. Carlo Cappelli)

Letto approvato e sottoscritto.

F.to IL PRESIDENTE
BONELLI FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA FRANCESCA GRABAU

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[X] - è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:

[X] all'albo pretorio on-line (art. 32 L. 69/2009 e art. 124, c.1 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL));

[X] - è stata contestualmente comunicata in elenco ai Cittadini (art. 125 D.Lgs. 267/2000 T.U.EE.LL.)

Addì, 28/04/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO NELLA PARTE ESTRATTA DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI.

Addì, 28/04/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Reg. pubblicazioni

Il sottoscritto Responsabile del servizio della pubblicazione all'Albo Pretorio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line (art. 32 L. 69/2009 e art. 124, c.1 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL)), per quindici giorni consecutivi dal 28/04/2017 al 13/05/2017

Addì, _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/05/2017 (decorsi 10 gg dall'ultimo di pubblicazione - art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Addì, _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO